

Firenze, 19 febbraio 2020

Spett.li
Aziende della Filiera Vini Chianti docg

Dir-MAB/fr

Prot. 164/20 A/1 – Circolare n. 4/20

Oggetto: 1) ADOZIONE CRITERI DEI PRIORITA' ED INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE MASSIMA RICHIEDIBILE E DELLA SUPERFICIE MINIMA GARANTITA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI VITATI DA REALIZZARE NELLA REGIONE TOSCANA ANNO 2020 – DELIBERA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 67 DEL 27 GENNAIO 2020 2) CIRCOLARE AGEA COORDINAMENTO n. 11517 del 13 febbraio 2020 – DISPOSIZIONI NAZIONALI SISTEMA AUTORIZZATIVO IMPIANTI VITICOLI

1) ADOZIONE CRITERI DI PRIORITA' ED INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE MASSIMA RICHIEDIBILE E DELLA SUPERFICIE MINIMA GARANTITA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI VITATI DA REALIZZARE NELLA REGIONE TOSCANA ANNO 2020:

con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 67 del 27/01/2020, sono stati fissati e comunicati al Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari i criteri di priorità adottati dalla Regione Toscana, fra quelli elencati nel Decreto 935/2018, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti vitati per l'anno 2020.

Ricordiamo che per l'Italia la percentuale di crescita delle nuove superfici vitate è fissata nella misura massima dell'1% annuo, riferito alla superficie vitata in essere alla data del 31 luglio 2019, integrata dalle superfici autorizzate per nuovi impianti, nel 2019, ed oggetto di rinuncia. **Per l'annualità 2020, per l'Italia, la superficie disponibile, per nuovi impianti vitati, assommerà ad ettari 6.772= complessivi (Decreto Direttoriale n. 6049 del 14/11/2019) di cui alla Regione Toscana verranno assegnati circa 600 ha.**

I criteri di priorità e disposizioni adottati dalla Regione Toscana si possono riassumere in:

- a) **superfici vitate da realizzarsi nelle piccole isole della Toscana, così come definite dalla normativa comunitaria, a cui viene attribuito il peso ponderale di 1;***
- b) **di stabilire un tetto massimo di superficie vitata richiedibile per domanda pari a 30 ettari;***
- c) **di stabilire che nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima di ettari 0,2 a tutti i richiedenti, fermo restando che, qualora la superficie di nuovi impianti disponibile, non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima citata, con successivo atto verrà effettuata una ulteriore riduzione di tale limite minimo;***

2) **CIRCOLARE AGEA COORDINAMENTO n. 11517 del 13 febbraio 2020 – DISPOSIZIONI NAZIONALI SISTEMA AUTORIZZATIVO IMPIANTI VITICOLI:**

Con Circolare AGEA n. 11517 del 13 febbraio 2020, fra le altre cose, sono state diramate le disposizioni nazionali di attuazione del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, del DM n. 527 del 30 gennaio 2017 e del DM n. 935 del 13 febbraio 2018, concernenti il sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli di cui al reg. (UE) n. 1308/2013, contenente le istruzioni valevoli per l'annualità 2020 per accedere al rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti.

Le domande di assegnazione potranno essere presentate da coloro che sono in possesso di fascicolo aziendale aggiornato e validato, dal quale risulti in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione ai nuovi impianti. Le istanze dovranno essere presentate sul portale del **SIAN A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2020.**

Le autorizzazioni saranno rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno 2020 sulla base degli elenchi ministeriali, previa loro pubblicazione sul BURT che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

In caso di assegnazione di una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione **ENTRO 30 GIORNI dalla data di comunicazione senza incorrere in sanzioni.** La rinuncia è presentata nei già menzionati termini di 30 giorni, direttamente ad AGEA, tramite l'applicazione informatica messa a disposizione sul SIAN. **Le superfici non assegnate per effetto delle rinunce verranno riportate per l'assegnazione nell'annualità successiva.**

Fatti salvi casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari, il vigneto impiantato a seguito di una concessione di autorizzazione a nuovo impianto è mantenuto per un minimo di cinque anni. L'eventuale estirpazione prima che siano trascorsi i 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto. **Le autorizzazioni per i nuovi impianti, concesse dalla campagna 2017 e 2018, non sono più trasferibili da una regione all'altra. Le autorizzazioni hanno validità tre anni dalla data di rilascio.**

Si rimanda ad una attenta lettura dei testi combinati del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018, prot. 935, del D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272, del DM n. 527 del 30/01/2017 e della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 67/2020, che sono consultabili sul sito consortile nella sezione Circolari 2020, come allegati alla presente, al seguente link http://www.consorziovinochianti.it/consorzio/#tab_4

Nel confermare la disponibilità degli Uffici del Consorzio per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, con l'occasione si porgono i migliori saluti

Marco Alessandro Bani
Direttore

